

Webinar MOCA – 02.10.2025 – Q&A

Sfridi e rilavorazione (Art. 10)

1. *Da quando si applica il divieto di rilavorazione degli sfridi ai sensi del nuovo articolo 10 del Reg. 10/2011?*

Come per tutte le disposizioni di questo nuovo aggiornamento, il divieto si applicherà a partire dal 16 settembre 2026. A partire dal 16 dicembre 2025, tuttavia, sono previsti obblighi di informazione al cliente dell'eventuale non rispetto di una o più prescrizioni del Reg. 2025/351, inclusa quella sul riuso degli sfridi.

2. *Nel caso di materiali coestrusi composti solo da plastiche, si considerano monostrato o multistrato?*

In accordo alle Linee Guida UE sui MOCA, anche se dello stesso polimero, un coestruso è tecnicamente un multistrato.

3. *Il regolamento parla di multistrati tenuti assieme da adesivi o altri mezzi: è compresa anche la coostrusione?*

Sì, sempre in accordo alle Linee Guida UE, anche la coostrusione rientra tra gli "altri mezzi".

4. *Se uso PP o PE coestruso, ma senza barriera funzionale, posso rilavorare gli sfridi?*

Sì, se non c'è barriera funzionale e il materiale è riutilizzabile.

5. *Anche EVOH, PVDC, PA e PET possono fungere da barriera funzionale: significa che non posso usare gli sfridi?*

Serve distinguere fra "barriera funzionale" e "strato barriera" — non tutti i materiali barriera impediscono il riutilizzo.

Il regolamento vieta l'utilizzo degli sfridi di quelle strutture in cui lo strato barriera è fondamentale per assicurare la conformità ai requisiti del Reg. (CE) 1935/2004, quindi, essenzialmente, strati che impediscono la migrazione di sostanze pericolose.

6. *Il termine ABA può indicare anche multistrato solo ottico o estetico (es. bianco/traslucido)? Tutti gli ABA verrebbero banditi?*

No, il divieto vale solo per strutture con *barriera funzionale* (vd. Domanda 1), non per motivi estetici o tecnici (es. colore).

7. *Per gli sfridi usati sotto barriera funzionale (ABA), serve una Dichiarazione di Conformità?*

Se gli sfridi provengono da un processo di lavorazione (non da rifiuti) e sono sottoprodotti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, non rientrano nel campo del Reg. 1616/2022.

Tuttavia, poiché saranno utilizzati in un materiale MOCA, è necessario che il fornitore:



- fornisca una dichiarazione tecnica attestante lo status di sottoprodotto e la tracciabilità della provenienza;
- garantisca che gli sfridi derivino da materiale conforme al Reg. 10/2011 e siano conformi ai requisiti dell'articolo 10;

8. *Se acquisto sfrido e lo utilizzo in un monostrato, lo sfrido deve essere corredato di DoC secondo Reg. 10/2011?*

Gli sfridi destinati a essere utilizzati in un monostrato rientrano a pieno titolo tra i materiali e oggetti in plastica destinati a contatto con alimenti, quindi devono essere accompagnati da una Dichiarazione di Conformità ai sensi dell'articolo 15 del Reg. 10/2011.

9. *Foglia ABA con strato A di barriera funzionale: posso riutilizzare nello strato B gli sfridi della stessa foglia?*

Ad oggi parrebbe di no, secondo l'interpretazione letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

Il testo vieta il reimpiego di sfridi provenienti da materiali multistrato che contengono una barriera funzionale, anche se lo sfrido deriva dallo stesso processo produttivo.

La commissione ha informalmente aperto alla possibilità di riutilizzare gli sfridi nello strato B, ma facendo riferimento ad un loro monitoraggio all'interno di una *novel technology* nell'ambito del Reg. 2022/1616.

Le implicazioni pratiche di questo divieto possono essere considerevoli. Al tempo stesso, le motivazioni alla base del divieto appaiono infondate e ingiustificate.

Dal punto di vista scientifico, il riutilizzo degli sfridi, nello stesso processo, sotto la stessa barriera non può rappresentare un aumento del rischio, quanto, piuttosto, una sua mitigazione, poiché all'interno dello strato B entra anche una percentuale di A.

Lo stesso regolamento 10/2011, in termini generali, ammette deroghe sull'uso sotto barriera di materiali altrimenti non conformi in multistrati plastici (cfr. Art. 13.2.a), purché l'articolo finito rispetti i limiti di migrazione di cui agli articoli 11. e 12.

10. *Nel caso di sfridi riutilizzati nello stesso processo (intra-processo), la Commissione ammetterebbe un'eccezione?*

Così come per la fattispecie di cui alla domanda 9., c'è un'apertura informale, ma non ancora ufficializzata.

11. *Si può considerare l'articolo 13 come base giuridica per riutilizzare sfridi con barriera funzionale?*

È un'interpretazione possibile ma non confermata dalla Commissione.



Elevata purezza (Art. 3a)

12. I polimeri devono rispettare i criteri di purezza dell'art. 3a?

No, sono considerati materiali intermedi; i criteri di elevata purezza si applicano solo alle sostanze.

13. Come si considerano i polimeri nella catena di purezza se non si applica l'art. 3a ma devono comunque garantire sicurezza?

I requisiti di elevata purezza si applicano solo alle sostanze di partenza; i polimeri devono comunque rispettare l'art. 19., come da disposizioni attuali.

14. Un produttore di polimeri può scrivere nella sua DoC che il Reg. 2025/351 non si applica?

Sì. Dal 16 dicembre 2025 è però obbligato a specificare se il prodotto ne rispetta o meno i requisiti.

15. I pigmenti e coloranti rientrano nel 2025/351?

Sì, se usati come sostanze intenzionali nel materiale plastico.

Gli inchiostri delle stampe, invece, rappresentano 'strati' separati e non coperti dai requisiti di purezza introdotti dal regolamento.

16. Le fibre o sfere di vetro devono essere valutate ai sensi dell'art. 3a?

Le fibre e sfere di vetro sono da considerarsi materiali inerti di rinforzo.

Non rientrano fra le "sostanze" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 10/2011 e quindi non sono soggette all'obbligo di elevata purezza introdotto dal Reg. (UE) 2025/351.

Restano comunque soggette alla valutazione generale di sicurezza del materiale finale. Ove presenti sulla superficie delle fibre/sfere additivi, rivestimenti o agenti funzionali, questi ultimi devono essere valutati come additivi ai sensi dell'art. 3a.

17. Nel caso di BPA o altri bisfenoli pericolosi, come ci si regola rispetto alla lista positiva del Reg. 10 e alla Drinking Water Directive?

Il Reg. (UE) 2024/3190 ha emendato (Cfr. Art. 6) il Reg. (UE) 10/2011 e rimosso la voce 151 relativa al BPA e la voce 154 relativa al BPS.

Per quanto riguarda la DWD (Dir. (UE) 2020/2184), il divieto non viene automaticamente implementato. Il Reg. (UE) 2024/3190 non emenda la Direttiva e la stessa non si aggiorna automaticamente al modificarsi delle liste positive del 10/2011. Il Bisfenolo A rientra inoltre nell'elenco aggiornato riportato nella Decisione di Esecuzione (UE) 2024/367, che reca modalità di applicazione della DWD, con l'introduzione delle sostanze ammesse.

18. Se un produttore di sostanze non è in grado di fare la valutazione completa, cosa deve dichiarare?

Deve fornire identità e quantità dei NIAS e supportare nella valutazione gli utilizzatori a valle.



Etichettatura e uso corretto (Art. 14-bis)

16. In che modo vanno riportate le informazioni per il consumatore?

Su etichette, imballi o documenti di accompagnamento, in linea con art. 15 del Reg. 1935/2004.

17. Quali informazioni minime devono comparire per articoli riutilizzabili?

Indicazioni su come prevenire il deterioramento, informazioni sui cambiamenti osservabili che possono indicare un deterioramento, eventuali avvertenze su danni o usi impropri che possano causare aumento di migrazione o non conformità al contatto alimentare.

18. Se un materiale contiene sostanze soggette a restrizioni (colonna 10, tabella dell'allegato I), cosa va comunicato?

Se il Regolamento, nella Tabella 1, fissa delle restrizioni d'uso per additivi o sostanze presenti nell'articolo, lo stesso dev'essere corredato da un'avvertenza che chiarisca le condizioni d'uso (alimenti, temperature e tempi di contatto) consentite e/o quelle non consentite.

Questioni pratiche e formali sulla Dichiarazione di Conformità (DdC)

19. Nella DdC va ancora scritto "conforme al Reg. 10/2011 e successive modifiche"?

Almeno nel periodo di transizione, quindi prima del 16 settembre 2026, meglio aggiungere, se applicabile, "conforme al Reg. (UE) 2025/351" per chiarezza.

20. Un produttore di polimero può dichiarare conformità solo al Reg. 10/2011 senza citare il Reg. 2025/351?

Solo se il polimero è immesso sul mercato prima del 16 dicembre 2025, dopodiché è necessario specificare se il prodotto rispetta o meno i requisiti del Reg. 2025/351 (cfr. Art. 4.2).

21. Come gestire le DdC in filiere complesse dove i fornitori non hanno aggiornato le informazioni?

Il trasformatore deve richiedere chiarimenti e integrare le informazioni mancanti nella propria DdC.



Domande varie

22. Quando entreranno in vigore le nuove regole di purezza e le scadenze transitorie?

I materiali non conformi si possono immettere per la prima volta sul mercato fino al 16 settembre 2026.

Chiunque fornisca un prodotto intermedio o una sostanza destinata alla formazione di un prodotto non conforme alle disposizioni del nuovo regolamento dopo il 16 dicembre 2026, dovrà scrivere nella dichiarazione di conformità che tale intermedio o tale sostanza non è conforme al presente regolamento e che può essere utilizzato o utilizzata solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 16 settembre 2026.

23. Esistono linee guida CFREP anche per la barriera funzionale?

Non ancora; esistono solo quella sulla purezza e quella sull'etichettatura, entrambe in fase di completamento.

24. Dopo la sentenza sul TiO_2 , è possibile aggiornare subito SDS ed etichette?

Sì, si può tornare alla situazione pre-classificazione.

